



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE TECNICO

DEMANIO MARITTIMO

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 69 DEL 05/06/2020**

OGGETTO: MISURE PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA. INTERDIZIONE AL PUBBLICO USO DELL'ARENILE DEMANIALE PER IL SETTORE N. 25 E PROROGA PER IL SETTORE 26 DAL 06.06.2020 FINO AL 13.06.2020 .

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'ordinanza comunale n. 50 del 12.03.2020 ad oggetto: *Misure per la salvaguardia della sicurezza. interdizione al pubblico uso dell'arenile demaniale dal settore n. 26 al settore n. 30 del piano particolareggiato dell'arenile per i lavori di difesa del litorale;*

Vista l'ordinanza comunale n.67 del 30.05.2020 ad oggetto: *Misure per la Salvaguardia della sicurezza al pubblico uso dell'arenile demaniale dal settore n.26 al settore n. 30 estensione fino al 05.06.2020 e porzione del settore 29 al settore 30 del piano particolareggiato dell'arenile per i lavori di difesa del litorale dal 06.06.2020 al 15.06.2020.*

Viste le condizioni metereologiche avverse accorse nella giornata di giovedì 4 giugno e nella notte successiva con importante mareggiata e danni conseguenti che hanno gravato ulteriormente la zona dei lavori in corso della Pineta;

Vista la comunicazione del concessionario Fondazione Marzotto Ente Morale pervenuta con prot. n. 33508 del 05/06/2020 ad oggetto: *Ordinanza delle attività balneari n. 66 del 29.05/2020 connessi ai lavori di costruzione nuovi pontili nell'ambito della concessione demaniale della Fondazione Marzotto (Villaggio Marzotto) e attività relative alle aree di stoccaggio delle sabbie per il ripascimento nella quale si segnala lo stato dell'arenile non adatto alla fruizione per le attività balneari in apertura in data 6 giugno 2020*

Vista la comunicazione da parte della società Finotti Alberto s.r.l. con sede a Taglio di Po (RO) Via G. Vallesella n.4, c.f. e p.i. 00763730298 - capogruppo mandataria in RTI con l'impresa CO.GE. SE. S.a.s. di Orlandini Eva & c. – pervenuta con nota Pec anticipata via email il 05.06.2020, con la quale viene richiesta, a seguito della mareggiata di questa notte che ha divelto le recinzioni a garanzia della non accessibilità ai pennelli relativi al completamento del sistema di difesa del litorale, una proroga dei termini disposti dall'ordinanza comunale n. 67 del 30.05.2020 fino al 13.06.2020 per il settore 25 e la proroga per il settore 26 e dal 06.06.2020 fino al 13.06.2020 mentre restano invariati i termini da porzione del settore 29 Merville Beach fino al settore 30 per consentire la movimentazione delle attrezzature e l'accesso dei mezzi impiegati nell'esecuzione dei lavori;

Vista la nota del Commissario Delegato Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018 (delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 e ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018) ovvero soggetto attuatore U.O. Genio Civile di Venezia pervenuta al protocollo comunale n. 32344 del 29.05.2020 che prende atto della disponibilità alla prosecuzione dei lavori sopra citati fino alla data massima del 15.06.2020;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, estendere i termini della chiusura dell'arenile demaniale, dei settori individuati dal P.P.A. del Comune di Jesolo, dal n. 25 al n. 30, per consentire l'ultimazione dei lavori sopra citati e consentire l'avvio della stagione balneare;

considerato che l'amministrazione comunale ha verificato che tale intervento non determina pregiudizio alla consistenza del bene demaniale;

considerato che l'attività autorizzata non determina pregiudizio alle opere di difesa del litorale, né insiste sulle stesse salvo quanto sopra riportato;

Vista l'Ordinanza n. 10/2019 inerente la "Sicurezza Balneare" dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo;

Vista l'Ordinanza delle attività balneari del comune di Jesolo n. 66 del 29.05.2020;

Visti gli artt. 17, 28, 30, 1164 e 1231 del codice della navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali d. lgs. n. 267/2000;

Visto il Codice della Navigazione;

Visto il vigente Regolamento dell'uso del demanio marittimo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.03.2015;

Visto l'art.107 del *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* D. lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 27/02/2020 ad oggetto: *Conferimento incarico dirigenziale all'arch. Ivo Rinaldi. Decorrenza dal 01.03.2020;*

tutto ciò premesso

DISPONE

l'interdizione al pubblico uso dell'arenile demaniale, dei settori individuati dal P.P.A. del Comune di Jesolo, del n. 25 e proroga del 26 fino al 13 giugno 2020, mentre restano invariati i termini di scadenza della precedente ordinanza n. 67 del 31.05.2020 da porzione del settore 29 Merville Beach fino al settore 30 fino al 15 giugno 2020 per consentire l'ultimazione dei lavori descritti in premessa.

E ORDINA

1. Alle società Finotti Alberto s.r.l. con sede a Taglio di Po (RO) Via G. Vallesella n.4, c.f. e p.i. 00763730298 nella persona del legale rappresentante Massimo Finotti - capogruppo mandataria in RTI con impresa CO.GE. SE. S.a.s. di Orlandini Eva & c. - di provvedere al mantenimento delle prescrizioni di sicurezza dell'area a cantiere oltre al **mantenimento della specifica cartellonistica e segnaletica anche in prossimità degli accessi pubblici al mare per aumentare le misure di salvaguardia della pubblica incolumità per tutta la durata dei lavori.**

Il controllo e la sorveglianza dell'area demaniale interessata dai lavori restano in capo al R.T.I. Finotti Alberto s.r.l. e CO.GE.SE. S.a.s. di Orlandini Eva & c. di Taglio di Po (RO) ivi compresi i servizi di sorveglianza, guardiania e custodia delle attrezzature e dei mezzi laddove necessario.

2. Al concessionario Fondazione Marzotto Ente Morale Via G. Marzotto n.3 Valdagno c.f. 85000690249 della spiaggia all'interno del settore 25 per la parte di competenza, di porre in essere tutte le cautele e dispositivi di segnalazione e della cartellonistica per la garanzia della pubblica incolumità per tutto il tempo della validità della presente ordinanza di sicurezza.

SANZIONI

1. Chiunque non osservi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dal Decreto Legislativo 171/2005(Codice della nautica da diporto) e successive modifiche e D.Lgs. 4/2012, nonché dell'art. 650 del Codice Penale.
2. La competenza a far rispettare la presente ordinanza ed applicare le sanzioni amministrative previste dalla stessa spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77).
3. Gli addetti al controllo, all'atto dell'accertamento della violazione, potranno procedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono procedere al sequestro amministrativo delle cose che sono il prodotto dell'illecito.
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza è pubblicata all'albo on line del Comune di Jesolo e deve essere esposta al pubblico nelle forme e nei modi adeguati in prossimità dell'area interessata;
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Locale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna con scadenza il giorno 13.06.2020.

Jesolo, 05.06.2020

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Venezia entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso al T.A.R. della Regione Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line del Comune.

II DIRIGENTE SETTORE TECNICO

Arch. Ivo Rinaldi

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.